

Scrivano in che modo debba essere messo, & del Giuramento, & della Fideltà di quello, & della Pena del contrario facendo. Cap. 40.

IL patrone della nave può metter scrivano nella nave con consentimento de' compagni, & lo debbe far giurare con testimoni de' marinari, & mercanti, & de' i compagni, se nel loco ne sarà, che debba esser humile, & fedele tanto al mercante, quanto al patrone di nave, & marinari, & passeggeri, & a ogni persona che vadi in nave, & che habbia a tenere il cartolario che non si scriva niente se non il vero, & quello che udirà di ciascuna delle arti, & che lui dia il suo diritto ad ogni uno, & se il cartolario havesse tenuto alcuno senza il scrivano, non sarà creduto niente che ci fusse scritto, & se il scrivano scrivesse quello che non debbe, debbe perder la man dritta, & debba esser marcato nella fronte con uno ferro caldo, & debba perdere ogni cosa che habbi, nè più, nè manco come se lui scrivesse, o altri avesse scritto.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave può eleggere lo Scrivano col consenso de' Compagni, purchè non sia suo Parente, e lo dovrà far giurare di aver ad esercitare il mestiere suo fedelmente. Il suddetto scrivano dovrà tenere il Cartolario, che è un libro, volgarmente detto Manifesto, in cui non scriverà se non il vero, e non vi scriveranno altri fuorchè esso, altrimenti non gli sarà dato alcun credito. E se lo Scrivano vi scrivesse quel che non è di dovere, o pure il falso, gli farà troncata la mano destra, e fatto un marchio in fronte, e perderà quanto egli avrà in Nave. La qual pena eziandio incorrerà, quando avesse lasciato, o permesso, che altri il falso vi avesse scritto.

Su questo Capit. discorre il Targ. Ponderat. marit. capit. 14. num. 1. & 4.

Del